

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1238

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSCIA e PAGLIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1993

Modifiche all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 giugno 1990, n. 142, ha apportato profonde modifiche nel sistema dei controlli dei conti dei comuni e delle province, in precedenza affidati agli stessi consiglieri comunali o provinciali ed ora a professionisti iscritti in appositi albi delle professioni liberali.

Occorre rilevare che la «rivoluzione» operata dall'articolo 57 della citata legge va aggiornata alla luce delle esigenze manifestatesi dalla pratica applicazione, ma prima ancora dalle intervenute modifiche legislative, apparentemente solo formali. Cominciando da quest'ultime, ricordiamo che con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è stato soppresso il ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed istituito il registro dei revisori contabili, peraltro non ancora «a regime» anche per ragioni di ordine pratico, essendo state presentate oltre 100.000 domande di iscrizione da parte di aventi diritto.

Appare di tutta evidenza l'importanza di attribuire a soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili il controllo dei conti degli enti pubblici territoriali - nella specie i comuni e le province, auspicando l'estensione del medesimo controllo nei confronti di tutti gli altri enti pubblici - per uniformare il sistema delle verifiche legali e contabili a quello previsto per le società di capitali, affidando ad esperti professionisti il riscontro dei conti pubblici, superando l'attuale previsione che distribuisce, almeno per le province e per i comuni con più di 5.000 abitanti, fra i revisori ufficiali dei conti (ruolo abolito dal citato decreto legislativo), i dottori commercialisti ed i ragionieri collegiati.

In secondo luogo occorre colmare la lacuna rilevata dalla pratica applicazione inerente la sostituzione del revisore de-

duto, dimissionario o permanentemente impedito: nel testo proposto si prevede il modello ormai collaudato delle società commerciali.

In terzo luogo, per ridurre al minimo i fondati sospetti di spartizione clientelare, attribuendo agli amici la carica di revisore dell'ente territoriale, che puntualmente si è verificata in tutti i comuni e le province d'Italia, e che può peraltro minare non solo l'efficienza e l'efficacia dei controlli, ma la stessa trasparenza delle amministrazioni, si propone che i consiglieri possano esprimere un solo voto, anzi un solo nominativo.

In quarto luogo è opportuno limitare il mandato professionale del revisore a soli tre anni, al fine di rafforzare l'indipendenza dell'*auditor* nell'interesse suo, ma prima ancora della collettività e della buona amministrazione; per un altro verso occorre dare al consiglio comunale e provinciale la possibilità di revocare il revisore inetto, incapace o disonesto o che comunque non risponda ai requisiti e non dia le garanzie previste dalla legge ed in buona sostanza non tuteli gli interessi ai quali è stato preposto.

Infine occorre prevedere non solo per i comuni e le province di maggiori dimensioni la possibilità per il collegio dei revisori di avvalersi dell'opera di collaboratori, come del resto prevede il citato decreto legislativo, che ha modificato il codice civile in tema di controllo dei conti delle società commerciali; una soluzione preferibile rispetto a quella previgente di nominare cinque componenti del collegio sindacale, anziché gli ordinari tre, per tener conto delle maggiori dimensioni delle società anonime.

Il presente disegno di legge non determina aggravati per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I consiglieri comunali e provinciali eleggono, indicando sulla scheda il nome di un membro effettivo nonchè quello di un membro supplente, un collegio di revisori dei conti scelti nell'ambito del registro dei revisori contabili, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I membri del collegio durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per almeno dieci anni.

2-bis. È nominato presidente del collegio dei revisori il componente effettivo che ha avuto più voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

3. I componenti del collegio dei revisori non possono essere revocati se non per giusta causa, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale o provinciale su proposta del sindaco o del presidente della provincia.

3-bis. In caso di morte, di rinuncia o di permanente impedimento di uno dei revisori subentra il supplente in ordine di età, che rimane in carica fino al compimento del triennio e non è immediatamente rieleggibile».

2. Per l'effettuazione delle operazioni di controllo di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. La presente legge entra in vigore entro sessanta giorni dalla istituzione del registro dei revisori contabili.

4. Il primo rinnovo dei collegi dei revisori è effettuato con le modalità di cui all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Entro il medesimo termine di cui al comma 3 del presente articolo, i consigli comunali e provinciali procedono alla nomina dei revisori supplenti.